

DISCIPLINA PENALE CONTRO LE VIOLAZIONI ALLA LIBERTÁ DI VOTO

Il Codice Penale di San Marino fin dal 1974 sanziona i comportamenti volti ad acquisire il voto degli elettori con violenza, minacce, inganni o promesse di vantaggi e utilità non dovuti. La pena, applicata anche nei confronti del cittadino che accetta benefici in cambio del voto, è aggravata se il reato è commesso da un Pubblico Ufficiale.

Nel 1997, fra le condotte illecite sono stati inseriti i rimborsi e le sovvenzioni per le spese di viaggio o di soggiorno e sono state inasprite le pene.

La riforma elettorale del 2007, infine, ha sancito la non punibilità dell'elettore che accetta l'utilità non dovuta, se rende confessione spontanea e utile a contribuire all'accertamento del fatto.

Di seguito si riporta l'evoluzione della disciplina penale: la norma, nella sua formulazione originaria e le modifiche intervenute nel 1997 e nel 2007.

LEGGE 25 febbraio 1974 n.17

CODICE PENALE

Art. 394

Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.

LEGGE 14 marzo 1997 n.35

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE (MODIFICA ALL'ART.36 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 "LEGGE ELETTORALE" E ALL'ARTICOLO 394 CODICE PENALE)

Art.3

L'articolo 394 Codice Penale, richiamato dall'articolo 47 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 (Legge Elettorale) è così sostituito:

“Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di

presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede.

Si applica la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.”.

LEGGE QUALIFICATA 11 maggio 2007 n.1

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI CITTADINI E PER LA PARITÀ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 24

(Modifica all'articolo 394 del Codice Penale “Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto”)

L'articolo 394 del Codice Penale è così modificato:

“ Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.”.